

**FONDAZIONE “OPERA PIA ARPILI”
RESIDENZA PROTETTA – CASA DI RIPOSO
VIALE DIAZ, N. 49**

63846 MONTE GIBERTO

INDICE

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	ARTICOLO 1	PAGINA	2
GENERALITA' DEI TIROCINI	ARTICOLO 2	PAGINA	2
MODALITA' DI ATTIVAZIONE	ARTICOLO 3	PAGINA	2
AMMISSIONE AI TIROCINI	ARTICOLO 4	PAGINA	2
CONVENZIONE	ARTICOLO 5	PAGINA	3
SVOLGIMENTO DEI TIROCINI	ARTICOLO 6	PAGINA	3
ACCESSO ALLE BANCHE DATI	ARTICOLO 7	PAGINA	4
ALTRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI	ARTICOLO 8	PAGINA	4
SICUREZZA E SALUTE DEI TIROCINANTI	ARTICOLO 9	PAGINA	4
COPERTURE ASSICURATIVE	ARTICOLO 10	PAGINA	5
RINVII	ARTICOLO 11	PAGINA	5

ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA DI TIROCINIO

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui possono essere effettuati presso la Fondazione Opera Pia Arpili di Monte Giberto (di seguito denominato "Ente"), tirocini formativi e di orientamento al di fuori di peculiari previsioni legislative e/o regolamentari.
2. Finalità del regolamento è di agevolare le scelte professionali degli interessati offrendo loro la possibilità di alternare studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi in cui sono coinvolti o di arricchire la formazione già raggiunta mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro con specifico riferimento alle attività svolte nell'Ente ed ai servizi offerti dal medesimo.

ARTICOLO 2 GENERALITA' DEI TIROCINI

1. Il rapporto fra Ente e tirocinanti non costituisce rapporto di lavoro.
2. I tirocinanti non potranno sostituire personale assente a vario titolo né sopperire ad alcun modo a carenza d'organico.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI ATTIVAZIONE

1. I soggetti interessati a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso l'Ente, ai sensi del presente regolamento, dovranno rivolgere domanda di ammissione diretta al Segretario Amministrativo.
2. Requisiti minimi richiesti per l'ammissione sono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed aver assolto l'obbligo scolastico. E' anche richiesta l'idoneità fisica all'attività da svolgere nel rispetto della disposizioni a tutela dei disabili e fatti salvi gli accertamenti sanitari normativamente previsti, ivi compresi quelli di cui all'art all'art.16 del D.L.vo 19.09.1994, n.626 e successive modifiche.
3. Lo schema tipo di domanda di ammissione con le dichiarazioni/indicazioni richieste all'interessato e l'eventuale documentazione da produrre, è allegato al presente regolamento sotto la lettera A. E', in ogni caso, richiesto un curriculum formativo e professionale .
3. Sono fatte salve le eventuali modifiche e integrazioni che potranno essere apportate nel tempo al predetto schema, in base all' evoluzione della normativa di riferimento o secondo le specifiche natura e finalità del tirocinio.

ARTICOLO 4

AMMISSIONE AI TIROCINI

1. Il Segretario Amministrativo, qualora non intenda provvedere direttamente, individuerà un responsabile del procedimento di ammissione ai tirocini secondo le normative generali.
2. Il Responsabile di cui al comma 1, informerà dei contenuti delle domande prevenute e preventivamente esaminate, i Responsabili delle strutture organizzative dell'ente presso le quali i tirocini richiesti potranno avere luogo in riferimento alle attività svolte e alle professionalità ordinariamente impiegate.
3. Il Responsabile di cui al comma 1, provvederà immediatamente a disporre la non ammissione delle domande di tirocinio che non possono essere accolte per mancanza dei requisiti minimi previsti. Disporrà anche immediatamente la non ammissione delle domande :
 - dalle quali si desume, o si desume dalla documentazione allegata, che i titoli e il percorso culturale e formativo posseduti dal richiedente non sono adeguati all'oggetto e alle finalità del tirocinio desiderato;
 - in cui è richiesto l'espletamento di tirocini incompatibili con l'organizzazione, i servizi e le possibilità dell'Ente.
4. I Responsabili di cui al comma 2, del presente articolo, d'ora in poi indicati come Responsabili del tirocinio, programmeranno le relative attività e ne stileranno i calendari compatibilmente con le ordinarie incombenze. Comunicheranno, quindi, i tempi e le modalità delle ammissioni ai tirocinio al Responsabile di cui al comma 1 che procederà al compimento degli atti necessari a tal fine ivi comprese le eventuali integrazioni e/o regolarizzazione delle domande.

ARTICOLO 5

CONVENZIONE

1. All'atto di ammissione al tirocinio, farà seguito una convenzione che disciplinerà il rapporto fra tirocinante e Amministrazione comunale .
2. La convenzione stipulata per l' Amministrazione dal competente Responsabile di tirocinio, sarà redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento sotto la lettera B e dovrà contenere tutte le clausole in esso incluse. In particolare, la durata convenuta dei tirocini non potrà superare i dodici mesi.
3. Dal computo del detto limite sono esclusi gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.
4. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato nel presente articolo.

ARTICOLO 6

SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

1. I Responsabili del tirocinio individuano all'interno della struttura presso la quale saranno ospitati i tirocinanti, almeno un Tutore con funzioni didattiche e organizzative, incaricato di seguire i tirocinanti stessi, verificarne l'attività e curarne l'inserimento nell'ambiente in cui operano.
2. Il Tutore fungerà da riferimento per i tirocinanti e da tramite fra loro e il Responsabile del tirocinio..
3. Il Tutore curerà il rispetto di tutte le disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del tirocinio, in particolare della regolamentazione di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7

ACCESSO ALLE BANCHE DATI

1. L'accesso alle banche dati, informatizzate, automatizzate e/o cartacee della struttura presso la quale è svolto il tirocinio, dovrà essere limitato alla sola conoscenza delle informazioni utili all'espletamento delle attività da eseguire. L'accesso dovrà, in ogni caso, essere regolamentato dal Responsabile del tirocinio, in special modo quello riferito ai dati personali, ordinari e sensibili, che, all'occorrenza, potrebbe essere del tutto vietato.
2. Il Responsabile del tirocinio provvederà a tale regolamentazione con la consulenza del Responsabile delle banche dati della struttura, se soggetto diverso, e del Responsabile delle banche dati informatizzate e automatizzate.
3. I tirocinanti non saranno incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno osservate anche con riguardo all'accesso alle banche dati di strutture diverse da quelle presso la quale il tirocinante opera. In tal caso l'accesso sarà consentito esclusivamente se indispensabile ai fini del tirocinio e previo accordo con il Responsabile della banca dati interessata.

ARTICOLO 8

ALTRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

1. L'esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima struttura organizzativa .
2. Oltre a quanto stabilito al comma 4 del precedente articolo 7, i tirocinanti potranno avere contatti diretti con le altre strutture organizzative dell'ente nei limiti richiesti dall'espletamento del tirocinio. Di regola, dovranno essere accompagnati dal Tutore o, in subordine, autorizzati dal Responsabile del tirocinio.

ARTICOLO 9
SICUREZZA E SALUTE DEI TIROCINANTI

1. Il Responsabile del tirocinio curerà la formazione/informazione dei tirocinanti ai sensi del D.Lvo n.626/94 e provvederà agli altri adempimenti esecutivi della richiamata normativa di regola affidati ai Responsabili di struttura.
2. I tirocinanti sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nell'ambiente in cui operano.

ARTICOLO 10
COPERTURE ASSICURATIVE

1. I tirocinanti sono tenuti ad assicurarsi, con oneri a proprio carico, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture comunali e rientranti nelle modalità di svolgimento regolate nella convenzione di cui all'art.5 del presente regolamento.

ARTICOLO 11
RINVII

1. Per gli aspetti procedurali, tecnici e organizzativi, non direttamente disciplinati dal presente regolamento e dai relativi allegati, è fatto rinvio al regolamento degli uffici e dei servizi e relativi atti di attuazione ed al regolamento per il reclutamento e la selezione di personale in quanto applicabile.
-